



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Componente
- Ref. Igina MAIO	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 30 maggio 2013, il relatore Ref. Igina Maio.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 7615/1.13.9 del 30 aprile 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Pieve a Nievole relativa all'ambito applicativo del divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari imposto alle pubbliche amministrazioni per l'anno 2013 dall'art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall'art.1, comma 138, della legge n. 228/2012. In particolare, si chiede di conoscere se sia possibile derogare al divieto

imposto dalla norma in relazione ad un procedimento espropriativo, in fase iniziale precedente alla dichiarazione di pubblica utilità, concernente l'ampliamento del cimitero comunale in considerazione dell'emergenza igienico sanitaria che potrebbe determinarsi.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti ai comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Occorre, inoltre, verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo poiché attinente l'interpretazione di una norma di legge sul contenimento della spesa pubblica emanata nell'ambito delle disposizioni attinenti al coordinamento della finanza pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle autonomie ai sensi dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012.

Nel merito, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228¹ che modifica l'art. 12 del d.l. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011, ha, tra l'altro, disposto che, per l'anno 2013, le

¹L'art. 1, comma 138, legge n.228/2012, così dispone:

“All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del

amministrazioni pubbliche *"non possono acquistare immobili a titolo oneroso"*, né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero che la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Il divieto in argomento fa espresso riferimento agli *"acquisti a titolo oneroso"*, pertanto, ai fini della risoluzione dei quesiti proposti bisogna identificare se la tipologia di acquisizione enucleata dall'ente richiedente rientri in tale nozione e se viola le finalità perseguite dalla norma limitativa in argomento.

In relazione alla norma di cui si discute questa Sezione si è pronunciata di recente con pareri resi con deliberazione nn. 125 del 30 aprile 2013 e 136 del 9 maggio 2013 . In particolare si è specificato che *"il divieto di effettuare acquisti a titolo oneroso, imposto dal comma 1-quater dell'art. 12 più volte citato, non sembra introdurre nell'ordinamento un categorico divieto di effettuare operazioni di acquisizione di beni immobili le quali, se a titolo oneroso, anche per il futuro (dal 1° gennaio 2014) saranno consentite purché rispettino una serie di requisiti imposti dalla legislazione vigente e finalizzati al rispetto del patto di stabilità e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio."*

In riferimento alle procedure espropriative nella citata deliberazione 125/2013 si precisa: *"Limitatamente alle procedure espropriative, le quali presentano una natura differente dalla natura contrattuale rinvenibile nella compravendita o nella permuta, la specialità della disciplina che regola la materia rende la norma limitativa di cui all'art. 12 più volte citato*

prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

inapplicabile alla fattispecie in esame, facendo salva l'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità. In tale ipotesi, difatti, l'intervenuta esigenza di pubblica utilità del bene oggetto di acquisizione può ritenersi elemento dirimente ai fini dell'esclusione dal divieto di cui all'art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011".

In conclusione, alla luce delle menzionate deliberazioni e fermo restando la necessità che ricorrano i presupposti per il ricorso alla procedura espropriativa, questa Sezione ritiene che la specialità della disciplina concernente la materia delle espropriazioni per pubblica utilità consenta una deroga alla limitazione di cui all'art. 12 più volte citato.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 7615/1.13.9 del 30 aprile 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Pieve a Nievole e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2013

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Ref. Igina MAIO

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI